

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 14 APRILE 2004, N. 7 E S.M. E I. E  
DELL'ART. 11 DELLA L. 07 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M. E I. PER IL POLO  
ESTRATTIVO INDIVIDUATO NEL PAE DAL N. 5 E DENOMINATO "PEDERZONA"**

**Tra**

Il Comune di Modena (che in seguito sarà citato come Comune), con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse, Territorio e Protezione Civile Arch. Pietro Morselli;

**e**

in qualità di soggetti attuatori le previsioni estrattive:

il Signor **Gianferrari Rossano** (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Formigine (MO) Strada Pederzona n. 16/a, Loc. Magreta, che interviene nel presente accordo in qualità di Presidente della Ditta **LA MODENESE Società Consortile a r.l.** con sede in Formigine (MO) Strada Pederzona n. 16/a, Codice Fiscale 02872700360, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 192 mappali 45 – 94 – 95 – 96 -122 – 124 -126 -128 – 130 – 146 – 149 – 152 – 154 – 185 - 188 e Foglio 228 mappali 18 – 19 – 119 – 153 – 191 - 248 e 250, esercente l'attività estrattiva;

Il Signor **Bailo Gianluigi** (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Bergamo (BG), Via G. Camozzi n. 124, il quale interviene nel presente accordo in qualità di Procuratore della Ditta **CALCESTRUZZI S.p.A.** con sede in Bergamo (BG), Via G. Camozzi n. 124, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Bergamo 01038320162, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 192 mappali 32 e 211, esercente l'attività estrattiva;

Il Signor **Manni Enrico** (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Piacenza (PC), Via Caorsana n. 11, il quale interviene nel presente accordo in qualità di Procuratore Speciale della Ditta **BETONROSSI S.p.A.** con sede in Piacenza Via Caorsana n. 11, Codice Fiscale 01033690338, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 228 mappali 151 e 155, esercente l'attività estrattiva;

qui di seguito denominati "soggetti attuatori"

**Premesso:**

- che la L.R. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" norma l'attività estrattiva nella Regione Emilia-Romagna ed affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) ed ai Comuni la redazione dei Piani delle Attività Estrattive (PAE);
- che la L.R. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali", all'art. 23, stabilisce che il PIAE possa assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE);

- che con deliberazione n. 16 del 02/03/2009 il Consiglio Comunale ha approvato l'intesa tra il Comune e la Provincia di Modena sulla Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena con valore ed effetti di Piano Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Modena, ai sensi dell'art. 27, comma 9, della L.R. 20/2000;
- che tale intesa costituisce, pertanto, l'approvazione del PAE del Comune di Modena, ai sensi degli articoli 20, 21 e 27, comma 4, della L.R. 20/2000;
- che il PAE individua:
  - gli obiettivi generali e specifici e le conseguenti scelte strategiche con riferimento ai sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali ed economico-estrattivi;
  - le aree dove è possibile esercitare le attività estrattive ed i quantitativi estraibili dei diversi materiali;
  - le norme tecniche di attuazione relative alle modalità di escavazione e di ripristino e gli indirizzi di recupero e monitoraggio ambientale;
  - le prescrizioni derivanti dalla Valutazione Preventiva di Sostenibilità Ambientale (VALSAT), documento che mette in rapporto gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione e le relative azioni di trasformazione del territorio con l'individuazione preventiva degli effetti che deriveranno dall'applicazione delle scelte di piano;
- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti attuatori, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive;
- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004;
- che al fine del perseguitamento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere;
- che nell'Atto di Indirizzo di cui al punto precedente si stabiliva che le previsioni di PAE sarebbero state attuate in due fasi successive: fase A e fase B, a cui ad ognuna veniva assegnato un volume utile complessivo;
- che il volume utile complessivo assegnato alla fase A è stato ridotto sempre dall'Atto di Indirizzo a mc 2.000.000;
- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;
- che dette Linee Guida prevedono la cessione gratuita delle aree scavate successivamente al collaudo delle opere di sistemazione;
- che a seguito degli inviti a manifestare interesse per l'attuazione delle previsioni estrattive, accompagnando le stesse con proposte tecniche di attuazione, rivolti ai proprietari delle aree inserite nella fase A, di cui all'Atto di indirizzo approvato con Delibera di CC n. 29 del 14/07/2011, sono pervenute sia rinunce all'attuazione sia manifestazioni di interesse all'attuazione;

- che, in considerazione del fatto che tra le manifestazioni di interesse pervenute, alcune erano prive di proposta tecnica di attuazione, più volte sollecitata e non pervenuta, a fronte delle quali, si è ritenuto di procedere dando attuazione alle sole previsioni dei soggetti attuatori che hanno presentato la proposta tecnica, riservando una quota del materiale assegnato alla fase A ai soggetti che hanno manifestato interesse ma non hanno avanzato proposte tecniche di intervento, in proporzione alle superfici in loro disponibilità;
- che gli accordi intendono disciplinare i rapporti fra il Comune di Modena ed i “soggetti attuatori” per lo svolgimento della attività estrattiva ed in particolare:
  - la ripartizione nel tempo delle quantità assegnate e relativi tempi di attuazione;
  - l’individuazione delle opere compensative da realizzare;
- che con istanza pervenuta in data 12/12/2012, acquisita agli atti con protocollo PG148572 del 13/12/2012 le Ditte:
  - LA MODENESE Società Consortile a r.l., legalmente rappresentata dal Signor Gianferrari Rossano;
  - CALCESTRUZZI S.p.A., legalmente rappresentata dal Signor Bailo Gianluigi;
  - BETONROSSI S.p.A., legalmente rappresentata dal Signor Manni Enrico;
 hanno chiesto di poter dare attuazione alle previsioni estrattive del Polo n. 5 “Pederzona”, presentando la documentazione tecnica quale contributo dei soggetti attuatori per la formazione del Piano di Coordinamento;
- che ad integrazione di tale documentazione i soggetti attuatori hanno presentato anche una proposta di Accordo ai sensi dell’art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell’art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., acquisita agli atti con protocollo PG 81939 del 02/07/2013;
- che con deliberazione n° 304 del 16/07/2013 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n° 5 “Pederzona” congiuntamente alla proposta di Accordo ai sensi dell’art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell’art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., per la disciplina dei rapporti fra il Comune di Modena e i soggetti attuatori che svolgono attività estrattive, dando allo stesso la valenza di strumento di raccordo fra la fase pianificatoria - programmatica e quella attuativa;

Tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 Oggetto**

1. Il presente accordo da’ attuazione alle previsioni estrattive del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n° 5 “Pederzona” approvato con delibera di GC n° 304 del 16/07/2013, definendo le aree ed i quantitativi estraibili, nonché le opere da realizzarsi quale compensazione degli impatti generati dall’attività estrattiva, così come stabilito dall’Atto di Indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 29 del 14/07/2011.

2. I terreni sui quali si svolgerà l'attività estrattiva oggetto del presente accordo sono individuati negli elaborati del Piano di Coordinamento approvato con delibera di GC n° 304 del 16/07/2013, depositati agli atti del Settore Ambiente e Protezione Civile e risultano catastalmente identificati rispettivamente:
  - per la Ditta LA MODENESE Società Consortile a r.l. al Foglio 192 mappali 45 – 94 – 95 – 96 -122 – 124 -126 -128 – 130 – 146 – 149 – 152 – 154 – 185 - 188 e Foglio 228 mappali 18 – 19 – 119 – 153 – 191 - 248 e 250;
  - per la Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. al Foglio 192 mappali 32 e 211;
  - per la Ditta BETONROSSI S.p.A. al Foglio 228 mappali 151 e 155
3. Il materiale estratto nelle aree di cava oggetto del presente accordo è costituito da ghiaia e sabbia.
4. Lo schema di intervento estrattivo di cui al presente accordo è sommariamente descritto negli elaborati del Piano di Coordinamento di cui al punto 2.

### **Articolo 3 Modalità attuative**

1. Il presente Accordo è relativo alle zone estrattive denominate “Settori di intervento” della Fase A, con una superficie complessiva di mq 417.174, che costituiscono parte del Polo 5 “Pederzona”, come individuate in conformità al Piano di Coordinamento approvato con delibera di GC n° 304 del 16/07/2013.
2. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, dovranno essere attivate le procedure previste dalla L.R. 9/99 e s.m.e i. e dalla L.R. 17/91.
3. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, la progettazione dovrà essere effettuata adottando tutte le soluzioni tecniche più opportune per il contenimento e mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali interferite.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere sottoscritta apposita convenzione;
5. Per le aree oggetto del presente accordo si prevede una sistemazione finale di tipo naturalistico finalizzato alla valorizzazione ambientale ed ecologica del contesto territoriale.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che modifiche apportate al Piano di Coordinamento concordate tra le parti e che non comportino aumenti di aree e/o volumi estraibili si intendono automaticamente recepite nel presente Accordo.

### **Articolo 4 Quantità assegnate e tempi di ultimazione**

1. Il volume di scavo complessivo previsto dal PAE, come specificato dall'Atto di indirizzo per il Polo n. 5 denominato “Pederzona” – Fase A, risulta di mc 2.000.000, dei quali attribuiti alle ditte richiedenti mc 1.630.000 così ripartiti:
  - per la Ditta LA MODENESE Soc. Cons a r.l. mc. 1.200.000;
  - per la Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. mc. 240.000;
  - per la Ditta BETONROSSI S.p.A. mc. 190.000;
2. Le parti si danno atto, che il volume di scavo oggetto del presente accordo è relativo solamente ad una parte delle potenzialità estrattive delle aree della Fase “A” in disponibilità delle Ditte e che pertanto dette aree potranno essere oggetto di nuovi

- accordi per il completo sfruttamento delle stesse a seguito dell'esaurimento dei quantitativi di cui al punto 1.
3. Il volume indicato al punto 1 del presente articolo si intende al netto del cappellaccio, dello scarto e dei volumi sottesi alle aree di rispetto non derogabili.
  4. Il presente accordo ha validità pari a quella dell'autorizzazione o delle autorizzazioni estrattive da rilasciarsi per dare completa attuazione alla previsione estrattiva qui definita che non potrà comunque essere superiore a 10 anni.
  5. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalle L.R. 9/99 e 17/91.
  6. Il polo può ospitare costruzioni accessorie connesse allo svolgimento dell'attività estrattiva, previa acquisizione della preventiva autorizzazione in base alle vigenti norme in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Tavole e Schede di Progetto del P.A.E.. L'autorizzazione è comunque subordinata alla stipula di apposita convenzione fra il titolare dell'attività estrattiva ed il Comune in cui verranno definiti tempi, modalità e garanzie per la dismissione, lo smantellamento e rimozione delle costruzioni accessorie nonché sistemazione del sedime ad esaurimento dell'attività estrattiva.

## **Articolo 5** **Cessione delle aree**

1. Al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere di sistemazione avvenuto, le Ditte private firmatarie, ognuna per le proprie proprietà, dovranno cedere gratuitamente al Comune di Modena le aree scavate e ripristinate, demandando ai progetti di coltivazione e ripristino l'esatta individuazione delle aree oggetto di attività estrattiva, da inserire quale obbligo nella convenzione estrattiva.
2. Resta comunque inteso che la cessione delle aree verrà effettuata al completo esaurimento della potenzialità estrattiva delle aree stesse e ad avvenuto collaudo delle opere di sistemazione; la cessione di parte delle aree potrà anche concludersi in una "Fase" successiva a quella oggetto del presente accordo.
3. Le aree verranno cedute gratuitamente quando saranno libere da trascrizioni pregiudizievoli, censi, livelli, oneri reali, privilegi generali e speciali, pesi o ipoteche e da vincoli di qualsiasi natura.
4. Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche eventualmente necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., sono a carico della parte privata.

## **Articolo 6** **Opere compensative**

1. Ai sensi dell'art. 4 del PIAE i Comuni devono orientare l'attività estrattiva ai principi di perequazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., al fine di dare prevalenza al raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi strategici di cui all'art. 3 del medesimo PIAE.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo s'intendono attuate attraverso la realizzazione di opere e/o misure compensative volte al recupero del valore ambientale perso con l'attività estrattiva, così come definito nell'Atto di indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena di cui alla Deliberazione n. 29 del 14/07/2011 del Consiglio comunale.

3. Per opere compensative s'intendono tutte quelle opere tese a compensare gli impatti territoriali, ambientali e sociali, anche in contesti territoriali non strettamente collegati alla localizzazione delle attività estrattive, purchè volte a compensare impatti al territorio e/o disagi arrecati alla comunità locale.
4. I soggetti attuatori delle previsioni estrattive si impegnano pertanto - come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva, determinati dalla sottrazione di risorsa rinnovabile, dall'alterazione delle condizioni naturali e paesaggistiche del contesto territoriale – a contribuire con la somma di euro 1,03 (uno,03 euro) per ogni metro cubo di materiale utile estratto; in particolare tale contributo sarà finalizzato alla realizzazione di interventi ordinari e straordinari e/o alla realizzazione di opere per il miglioramento/potenziamento dei contesti territoriali naturali e/o naturalizzati esistenti o di prossima realizzazione, il potenziamento del sistema ciclabile extraurbano con particolare riferimento alla possibilità di rendere maggiormente fruibili e connesse tra loro le aree naturali ed i percorsi esistenti, nonché ogni altro intervento che venisse riconosciuto necessario o utile alla compensazione degli impatti generati dall'attività estrattiva. L'entità di tale somma sarà funzione dei quantitativi autorizzati e verrà messa a disposizione del Comune di Modena in ragione dei volumi estratti così come risultanti dalle Relazione Annuali sull'attività estrattiva di cui alla L.R. 17/91. Sulla base delle risorse così rese disponibili, che potranno anche accumularsi se non utilizzate ogni anno, il Comune potrà richiedere di realizzare una o più opere a sua insindacabile richiesta fermo restando la somma massima disponibile fino a quel momento. La ditta si impegna a realizzare le opere richieste dal Comune di Modena nei modi e nei tempi definiti dal progetto esecutivo.
5. In caso di aggiornamento degli oneri regionali previsti dall'art. 12 della L.R. 17/91 la compensazione da corrispondere all'Amministrazione Comunale in aggiunta all'attuale onere regionale di euro 0,57, stabilità al comma precedente in euro 1,03, verrà assorbita dal nuovo onere regionale fino alla concorrenza di euro 1,60, valore oltre il quale sarà da corrispondere esclusivamente l'onere regionale.
6. Gli elementi volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti ed oggetto del presente accordo risultano essere:
  - Potenziamento/miglioramento delle aree verdi naturali già di proprietà del Comune di Modena;
  - Completamento dei percorsi ciclabili programmati ma non ancora realizzati;
  - Interventi sulla viabilità esistente finalizzati ad un miglioramento delle condizioni generali del traffico con conseguente riduzione degli impatti sui contesti territoriali interessati.
7. Le opere compensative del presente accordo saranno individuate dall'Amministrazione Comunale e indicativamente comprese tra quelle seguenti:
  - a) Sistemazione con diradamento ai fini della riduzione del rischio incendio e progressiva conversione a bosco naturale di pianura dell'area ospitante l'impianto boschivo di "Pino Strobo";
  - b) Completamento della pista ciclabile Marzaglia Vecchia – Marzaglia Nuova;
  - c) Completamento della pista ciclabile San Damaso - Strada Curtatona;
  - d) Realizzazione del collegamento ciclabile Cittanova – percorso natura sul Fiume Secchia;
  - e) Collegamento est-ovest tra percorsi ciclabili naturalistici orientati nord-sud attraverso la sistemazione ed ottimizzazione del fondo e degli attraversamenti della ex pista di cantiere della linea ferroviaria AV/AC;

- f) Ogni altra opera o intervento ritenuto necessario dal Comune di Modena sino al raggiungimento dell'importo complessivo messo a disposizione delle ditte private con i criteri di cui al precedente comma 4.
8. Le ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.A. e Betonrossi S.p.A., garantiranno la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 7, utilizzando le procedure di cui all'art. 8 successivo, nei tempi e modi definiti dal progetto esecutivo e comunque:
- con avvio dei lavori non oltre 4 mesi dalla approvazione del progetto e/o dalla messa a disposizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera quando non già in disponibilità dei soggetti sottoscrittori il presente Accordo, comunque non prima del rilascio dell'Autorizzazione estrattiva ai sensi della LR17/91, fatto salvo la disponibilità economica così come stabilito dall'art. 5 comma 4;
- e ultimazione dell'opera secondo le indicazioni del cronoprogramma contenuto in ogni singolo progetto esecutivo approvato.

## **Articolo 7** **Impegni del Comune**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Modena si impegna:
  - a dare avvio alle procedure di screening entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione completa ed adeguata da parte dei soggetti attuatori, ed ultimarla entro 100 giorni come previsto dalle norme vigenti, salvo sospensione dei termini così come previsto dalla legislazione in materia;
  - con l'approvazione del Piano di coltivazione e ripristino, il Comune si impegna, entro i successivi 45 giorni, a stipulare la relativa convenzione e a rilasciare la relativa autorizzazione estrattiva.
2. Per ottimizzare i tempi delle procedure e relative istruttorie, viene costituito un tavolo di lavoro composto da tecnici del Comune e dei soggetti attuatori; in tale sede ed in occasione degli incontri da fissare di volta in volta verranno esaminati i procedimenti in corso e gli oggetti all'ordine del giorno. Il tavolo sarà presieduto dal Dirigente del Servizio Risorse, Territorio e Protezione Civile o suo delegato e si concluderà con un verbale condiviso relativo alla sessione di lavoro.
3. Con riferimento alla realizzazione delle opere di al punto 7 dell'art. 6 spetta al Comune di Modena:
  - redigere i progetti esecutivi delle opere anche in collaborazione con i tecnici dei soggetti attuatori;
  - approvare i progetti e dichiararne la Pubblica Utilità finalizzata all'espropriaione delle aree necessarie che non fossero in possesso dei soggetti attuatori firmatari del presente accordo;
  - gestire le procedure espropriative;
  - mettere a disposizione delle ditte LA MODENESE Soc. Cons a r.l., CALCESTRUZZI S.p.A. e BETONROSSI S.p.A. le aree espropriate per l'esecuzione dei lavori;
  - eseguire la Direzione Lavori ed emettere il Certificato di Regolare Esecuzione;
  - prendere in consegna l'opera al termine dei lavori e la verifica della regolare esecuzione delle opere.

**Articolo 8**  
**Obblighi delle Ditte La Modenese Società Consortile a r.l.,**  
**Calcestruzzi S.p.A. e Betonrossi S.p.A.**

1. Al fine della realizzazione delle opere compensative di cui all'art. 6 punto 6, i soggetti attuatori diventano stazione appaltante e sono applicabili pertanto le norme del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006 e s.m.), con le sole esclusioni previste dal Codice medesimo.
2. Rientrano tra le opere di cui sopra anche quelle da realizzare all'esterno del perimetro del polo estrattivo in quanto trattasi di opere connesse alla compensazione degli impatti generati dal comparto di intervento.
3. Le ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a realizzeranno le opere di cui sopra sotto la loro personale e completa responsabilità, tramite il proprio appaltatore individuato mediante le modalità di cui al comma 1.
4. I ribassi d'asta rimangono in disponibilità del Comune di Modena.
5. La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché di proprietà comunale, restano a carico delle ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a fino alla presa in consegna delle opere da parte del Comune.
6. Le ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a si obbligano a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.
7. Le opere di che trattasi saranno realizzate sotto la Direzione Lavori del Comune di Modena mediante proprio tecnico appositamente incaricato.
8. Le ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a dovranno comunicare tutti i nominativi delle imprese esecutrici dei lavori e delle eventuali imprese subappaltatrici con la documentazione comprovante il possesso della qualificazione per eseguire lavori pubblici, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 163/2006 ed il documento unico di regolarità contributiva e la restante documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
9. Dovrà altresì essere installato, all'atto dell'inizio lavori e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la loro durata, un cartello di cantiere con le caratteristiche di cui all'art. 33.5 del Regolamento urbanistico edilizio, integrato con le informazioni di cui all'art. 18, comma 6 della legge n. 55/1990 e s.m.i.
10. Le ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a si obbligano ad affidare i lavori di realizzazione delle opere con le modalità di cui alle procedure previste dal Codice dei Contratti.
11. La procedura di selezione del contraente viene effettuata sulla base del progetto esecutivo delle opere di che trattasi, redatto dal Comune di Modena, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e del Regolamento esecutivo e attuativo del Codice.
12. Il valore da porre a base d'asta sarà quello risultante dal computo metrico-estimativo del progetto esecutivo delle opere redatto dal Comune di Modena.
13. I costi di qualsiasi prestazione tecnica e/o specialistica necessaria alla redazione del progetto esecutivo e non reperibile internamente agli uffici tecnici comunali, sarà direttamente sostenuto dalle ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a , sulla base di indicazione che a tale scopo fornirà il Comune di Modena stesso. Tali risorse verranno conteggiate nell'ambito della somma di cui all'art. 6 comma 4.

14. Alle ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a che assumeranno il ruolo e le funzioni di stazione appaltante, si applicano tutte le norme del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., inerenti le fasi della scelta del contraente, dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, ivi compreso l'art. 34, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 32, comma 2.
15. L'aggiudicatario del contratto di appalto eseguirà le opere con corrispettivo a carico dei soggetti attuatori, con cui stipulerà il relativo contratto.
16. A fini di verifica e controllo, i soggetti attuatori dovranno comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., del responsabile unico del procedimento, nonché consegnare la documentazione comprovante l'avvenuto espletamento della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto, dalla quale emerga altresì l'avvenuta verifica dei requisiti dell'impresa aggiudicataria di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs n. 163/2006 e s.m., nonché della non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 34, 36, 37 e 90, comma 8, del medesimo decreto. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, ai soggetti attuatori, in quanto stazione appaltante, si applicano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., con le sole limitazioni di cui all'art. 32, comma 2, del medesimo decreto.
17. Per quanto attiene le varianti in corso d'opera di cui agli artt. 114 e 132, esse devono essere sempre validate dal Comune e assoggettate, qualora configurino una fattispecie di variazione rilevante dal punto di vista edilizio – urbanistico, a titolo abilitativo. Qualora, invece, non la configurino, occorrerà se ne prenda atto con determinazione dirigenziale.

## **Articolo 9** **Garanzie**

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo dovranno essere prestate specifiche garanzie da parte dei soggetti attuatori per le attività e con le modalità e contenuti di seguito specificati:
  - a - al momento della sottoscrizione della specifica convenzione estrattiva mediante idonee garanzie a mezzo fidejussione bancaria/assicurativa di primario istituto bancario/compagnia assicurativa;
  - b - l'importo della garanzia prestata dovrà essere quantificata in modo tale da garantire la disponibilità di somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava, delle opere compensative di cui all'art. 5 del presente accordo e del sistema di monitoraggio e controllo;
  - c - il valore della fidejussione dovrà essere aggiornato annualmente applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dall'ISTAT;
  - d - dovranno inoltre essere prestate le garanzie previste al successivo art. 10 lett. c).
2. Le ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., Calcestruzzi S.p.a. e Betonrossi S.p.a:
  - a - per tutto quanto non previsto in questa sede, dovranno applicare le norme in materia di garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici contenute nel D.lgs. n.163/2006 e nel relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

- b - i soggetti attuatori si obbligano a comunicare la data di fine lavori, nel rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, specificando, in particolare, la data di ultimazione delle opere;
- c - a seguito delle comunicazioni di cui sopra, i soggetti attuatori dovranno inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale:
  - la documentazione tecnica delle opere realizzate, ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 163/2006;
  - la planimetria di aggiornamento delle opere realizzate con descrizione dello stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori. Tutte le opere dovranno essere contabilizzate dividendo le diverse categorie di lavoro;
- d - espletati i predetti adempimenti, il Comune, verificata la completa e regolare esecuzione delle opere, libererà la garanzia e prenderà in consegna tutte le opere realizzate e provvederà alla relativa manutenzione;
- e - la presa in consegna di tali opere è comunque subordinata alla redazione di apposito verbale nel quale si darà atto che le opere sono state realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti.

## **Articolo 10**

### **Ulteriori Obblighi dei soggetti attuatori le previsioni estrattive**

1. I soggetti attuatori esercenti l’attività estrattiva si impegnano:
  - a) al rispetto di tutte le clausole contenute negli articoli precedenti;
  - b) ad attuare il piano di monitoraggio e controllo riferito all’intera fase estrattiva e di sistemazione;
  - c) ad eseguire i necessari interventi di manutenzione e di ripristino del verde per un periodo di almeno due anni dal momento della messa a dimora e di mantenere per almeno due anni, oltre il completamento dei lavori di risistemazione, una garanzia finanziaria pari al 20% dei costi di rinverdimento come rilevato dal computo metrico estimativo allegato al progetto. Tale garanzia verrà prestata attraverso il mantenimento di una porzione della garanzia iniziale pari al valore del 20% dei costi del progetto di sistemazione vegetazionale come risulta dal computo metrico estimativo allegato al progetto;
  - d) ad attuare anche nelle successive fasi procedurali le prescrizioni specifiche previste dal PIAE, P.A.E. e Piano di Coordinamento del polo 5;
  - e) a rendere edotti i terzi acquirenti degli obblighi assunti in ragione dell’attività di escavazione e di fare menzione dell’accordo negli atti di trasferimento della proprietà o di costituzione e trasferimento di altri diritti reali.

## **Articolo 11**

### **Revoca, Decadenza e Sospensione**

1. L’Amministrazione Comunale procederà alla sospensione o alla decadenza del presente accordo, della convenzione e relativa autorizzazione estrattiva nei casi in cui si accerti l’inadempimento degli impegni assunti nel presente accordo.
2. L’Amministrazione Comunale procederà a sospendere e revocare le autorizzazioni di cui all’art. 11 della LR 17/91, qualora l’inadempimento attenga al progetto di

sistemazione finale e in tutti gli altri casi che possano comportare un pericolo all'incolumità e alla salute pubblica ( art.18/LR 17/91).

### **Articolo 12 Controversie**

Tutte le controversie che non possono essere definite in via bonaria, saranno deferite al Giudice competente per territorio e per materia.

### **Articolo 13 Spese**

Le spese del presente atto, come ogni altra inherente e conseguente, sono a carico dei soggetti attuatori.

Modena,

Il Comune di Modena  (Arch. Pietro Morselli)	La Ditta LA MODENESE SOC. CONS. A R.L.  (Sig. Rossano Gianferrari)
La Ditta CALCESTRUZZI S.P.A.  (Sig. Gianluigi Bailo)	La Ditta BETONROSSI S.P.A.  (Sig. Enrico Manni)